



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUGLIELMO MARCONI"

S. GIOVANNI SUERGIU – TRATALIAS - GIBA – MASAINAS

Via Gramsci, 4/B – 09010 San Giovanni Suergiu (SU) – Tel. 078168062 – fax 0781699261

Codice Meccanografico: CAIC824005 - Codice Fiscale: 81003550928 - Codice Univoco: UFDRK5

caic824005@istruzione.it - caic824005@pec.istruzione.it – www.icsuergiu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(ai sensi del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134)

PREMESSA NORMATIVA

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 – *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*;

VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, che ne ha integrato e aggiornato i contenuti;

VISTO il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, recante ulteriori modifiche all'art. 4 dello Statuto;

VISTE le Linee di indirizzo ministeriali e le Note del MIM in materia di comportamento, cittadinanza digitale e prevenzione del bullismo e cyberbullismo;

CONSIDERATA la necessità di armonizzare il Regolamento di Disciplina d'Istituto con la normativa vigente,

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 24/11/2025;

EMANA il presente **Regolamento di Disciplina** applicabile agli studenti della scuola secondaria di primo grado.

SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i comportamenti degli studenti nell'ambiente scolastico e definisce le misure educative e disciplinari applicabili in caso di violazioni.

2. Le sanzioni disciplinari perseguono finalità **educative e di responsabilizzazione**, e mirano al **ripristino di rapporti corretti** all'interno della comunità scolastica.
3. Ogni provvedimento disciplinare è ispirato ai principi di **gradualità, proporzionalità e finalità riparativa**, nel rispetto della dignità dello studente.

Art. 2 – Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- mantenere comportamenti corretti e rispettosi verso compagni, docenti e personale scolastico;
- rispettare le regole dell'istituto, le attrezzature e gli ambienti scolastici;
- contribuire alla creazione di un clima sereno e collaborativo, fondato sul rispetto reciproco.

SEZIONE II – SANZIONI E PROCEDURE

Art. 3 – Tipologie e graduazione delle sanzioni

1. Le sanzioni si distinguono in:
 - **ammonizione verbale o scritta**;
 - **nota disciplinare** sul registro elettronico e comunicazione alla famiglia;
 - **attività di riflessione o riparazione** (lavoro socialmente utile, elaborato scritto, partecipazione a iniziative educative);
 - **allontanamento dalle lezioni** per un periodo non superiore a 15 giorni;
 - **allontanamento dalla comunità scolastica** per un periodo superiore a 15 giorni, nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 4 dello Statuto.
2. Ogni sanzione deve essere motivata, proporzionata alla gravità del fatto e comunicata alla famiglia.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Non possono essere inflitte sanzioni collettive per comportamenti individuali.

Art. 4 – Organi competenti

- Il **docente** può disporre l'ammonizione e la segnalazione sul registro.
- Il **Dirigente Scolastico** può formulare ammonizioni verbali o scritte e richiamare lo studente e la famiglia con comunicazione formale, per infrazioni di lieve entità.
- Il **Consiglio di Classe** delibera le sanzioni fino a 15 giorni di allontanamento dalle lezioni.
- Il **Consiglio di Istituto**, su proposta del Consiglio di Classe, delibera le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni o l'esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame conclusivo del primo ciclo.

Art. 5 – Procedura

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni, anche con l'assistenza dei genitori.

1. Il procedimento disciplinare prevede:
 - contestazione formale dell'addebito allo studente e alla famiglia;
 - diritto di difesa e di contraddittorio;
 - decisione motivata da parte dell'organo competente;
 - comunicazione scritta del provvedimento.
2. Tutti gli atti del procedimento sono redatti in forma scritta e conservati agli atti dell'istituto.

Art. 6 – Allontanamento dalle lezioni (fino a 15 giorni)

1. È disposto dal Consiglio di Classe in caso di **comportamenti gravi o reiterati**, lesivi del rispetto, dell'incolumità o del regolare svolgimento dell'attività didattica.

2. Durante il periodo di allontanamento dalle lezioni, lo studente partecipa ad **attività di riflessione, formazione alla cittadinanza e impegno sociale**, definite dal Consiglio di Classe, finalizzate alla comprensione della gravità del comportamento e al recupero del rapporto educativo con la comunità scolastica.
3. Quando l'allontanamento **non supera i due giorni**, tali attività si svolgono all'interno dell'Istituzione scolastica, sotto la guida dei docenti individuati dal Consiglio di Classe. Si tratta di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato la sanzione.
4. Per allontanamenti **di durata compresa tra tre e quindici giorni**, le attività possono svolgersi presso strutture o enti esterni convenzionati con la scuola (enti locali, associazioni, cooperative sociali, centri educativi), in base alle convenzioni stipulate dall'Istituto ai sensi del D.P.R. 134/2025. Si tratta di attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate al numero di giorni.
5. Nelle more della definizione delle convenzioni esterne, gli studenti destinatari di allontanamento svolgono comunque le attività previste **all'interno dell'Istituto**, in spazi e tempi organizzati dalla scuola, nel rispetto dell'obbligo di vigilanza e della finalità educativa della sanzione.
6. Il Consiglio di Classe può deliberare, ove necessario, la **prosecuzione delle attività di riflessione e cittadinanza attiva anche dopo il rientro dello studente nella classe**, per un periodo massimo pari ai **tre quarti dell'orario scolastico** corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

Art. 7 – Allontanamento dalla comunità scolastica e sanzioni di massima gravità

1. L'allontanamento dalla comunità scolastica è disposto dal **Consiglio di Istituto**, su proposta del **Consiglio di Classe**, nei casi di particolare gravità previsti dall'art. 4, commi 9, 9-bis e 9-ter dello Statuto delle studentesse e degli studenti, come modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.

a) Allontanamento oltre quindici giorni (comma 9)

2. È deliberato quando siano stati commessi reati che **violano la dignità e il rispetto della persona umana**, quando vi sia **pericolo per l'incolumità delle persone**, o in presenza di **atti violenti o di aggressione nei confronti di personale scolastico o studenti**.

3. In tali casi, la scuola promuove, d'intesa con la famiglia e le autorità competenti, un **percorso di recupero educativo** mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

b) Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (comma 9-bis)

4. È disposto nei casi di **recidiva** o di **violenza grave**, o comunque in presenza di condotte di tale particolare gravità da determinare un **elevato allarme sociale** o rendere impossibile un tempestivo reinserimento dello studente nella comunità scolastica.

5. Durante il periodo di allontanamento, la scuola promuove attività educative e di cittadinanza attiva in collaborazione con la famiglia, i servizi sociali e, ove necessario, le autorità giudiziarie minorili.

c) Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato (comma 9-ter)

6. Può essere deliberata solo **nei casi più gravi**, quando non risultino esperibili interventi educativi o percorsi di reinserimento efficaci nel corso dell'anno, e deve essere accompagnata da una **motivazione dettagliata** che espliciti le ragioni pedagogiche e disciplinari del provvedimento.

7. Il provvedimento deve essere **specificamente motivato** e fondato su una valutazione collegiale che tenga conto della gravità dei fatti, dell'impatto sulla comunità scolastica e dell'impossibilità di perseguire con successo finalità educative alternative.

d) Disposizioni comuni

8. In ogni caso di allontanamento dalla comunità scolastica, la scuola assicura allo studente la possibilità di **proseguire, anche in forma alternativa, il percorso di apprendimento**, promuovendo iniziative di supporto e di responsabilizzazione.

9. L'allontanamento non sospende l'azione educativa della scuola, che rimane orientata **alla prevenzione, al recupero e alla reintegrazione** dello studente nella vita della comunità scolastica.

Art. 8 – Finalità educativa e riparativa delle sanzioni

1. Tutte le sanzioni disciplinari sono improntate a **finalità educative, riparative e di responsabilizzazione personale**, in coerenza con l'articolo 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti come modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
2. Le sanzioni si realizzano, di norma, attraverso **attività di natura sociale, culturale, formativa o in favore della comunità scolastica**, finalizzate alla riflessione sul comportamento, alla riparazione del danno arrecato e al recupero del rapporto fiduciario con la scuola.
3. Tra le attività di cittadinanza attiva e solidale rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: volontariato ambientale, raccolta e donazione di materiali scolastici, partecipazione a campagne di sensibilizzazione, manutenzione e pulizia degli spazi comuni a scuola, tutoraggio tra pari, laboratori creativi per la solidarietà, riordino della biblioteca scolastica, supporto ai collaboratori scolastici.
4. L'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica è disposto solo nei casi in cui la permanenza dell'alunno in classe comprometta il regolare svolgimento delle attività didattiche, l'ordine o la sicurezza delle persone, e deve essere sempre accompagnato da un **percorso educativo di reintegrazione**.

Art. 9 – Sanzioni accessorie

Nei casi di comportamenti gravi o reiterati, e comunque incompatibili con la partecipazione a momenti formativi fondati sulla fiducia e sul rispetto delle regole comuni, il Consiglio di Classe può deliberare, in aggiunta alle altre sanzioni, **misure accessorie** quali:

- l'esclusione temporanea da viaggi di istruzione, uscite didattiche o attività extracurricolari;
- la sospensione temporanea da incarichi di collaborazione, rappresentanza o responsabilità all'interno della classe o della scuola (es. capoclasse, tutor, referente di attività o progetti).

Tali misure devono essere **adeguatamente motivate, comunicate alla famiglia e proporzionate alla gravità dei fatti**, con esplicita finalità educativa e non punitiva.

Art. 10 – Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Le misure disciplinari di competenza del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto, comprese quelle che comportano l'allontanamento temporaneo dalle lezioni o dalla comunità scolastica, **non presuppongono l'accertamento giudiziario di un reato**, ma si basano sulla **valutazione disciplinare di competenza della scuola**, condotta in relazione alla gravità dei fatti e al loro impatto sul regolare svolgimento della vita scolastica.
2. Rientrano tra le condotte suscettibili di essere valutate come **gravi infrazioni disciplinari** quelle che, per natura o modalità di esecuzione, possono integrare ipotesi di reato, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo –:
 - percosse, lesioni personali, minacce o atti di violenza fisica o verbale;
 - diffamazione, offese alla reputazione o alla dignità di compagni e personale scolastico;
 - atti di bullismo e cyberbullismo, anche mediante strumenti digitali o social network;
 - danneggiamento intenzionale di beni della scuola o di proprietà di altri;
 - detenzione o uso di sostanze alcoliche o stupefacenti all'interno della scuola;
 - comportamenti che possano porre in pericolo l'incolumità propria o altrui.
3. In presenza di indizi concreti di reato perseguibile d'ufficio, il Dirigente Scolastico, in qualità di pubblico ufficiale, **provvede a informare senza indugio l'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza**, ai sensi dell'art. 331 del Codice di procedura penale, mediante comunicazione di notizia di reato o denuncia.
4. L'attivazione del procedimento penale **non sospende automaticamente il procedimento disciplinare**, che prosegue per l'accertamento della responsabilità disciplinare interna e per l'adozione delle misure necessarie a tutelare la sicurezza e l'ordine della comunità scolastica.
5. Qualora l'Autorità Giudiziaria accerti successivamente l'insussistenza del reato, la scuola può riesaminare, su istanza motivata, il provvedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità e finalità educativa delle sanzioni.

6. In ogni caso, anche nei fatti di maggiore gravità, la scuola promuove – compatibilmente con le condizioni di sicurezza e con l’eventuale esito del procedimento penale – **percorsi di recupero, riflessione e reintegrazione** dello studente nella comunità scolastica, in coerenza con l’art. 4 dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*.

SEZIONE III – USO DEI DISPOSITIVI DIGITALI

Art. 11 – Divieto di utilizzo di telefoni cellulari e dispositivi elettronici personali

1. Durante l’intero orario scolastico è vietato l’uso di telefoni cellulari, smartwatch, cuffie wireless o altri dispositivi personali, salvo:
 - specifica previsione nel PEI o PDP;
 - comprovate esigenze di salute;
 - attività didattiche autorizzate dal docente.
2. Gli studenti devono tenere i dispositivi **spenti e custoditi nello zaino o nella borsa** per tutta la durata delle lezioni.
3. L’uso non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento.
4. L’uso improprio dei dispositivi per la registrazione o diffusione di immagini, video o contenuti lesivi della dignità altrui costituisce violazione della normativa sulla privacy e può configurare ipotesi di **cyberbullismo**, con conseguente segnalazione alle autorità competenti.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Patto educativo di corresponsabilità

Il presente regolamento costituisce parte integrante del *Patto educativo di corresponsabilità*, che impegna scuola, studenti e famiglie a garantire il rispetto reciproco e la collaborazione nella prevenzione dei comportamenti scorretti.

Art. 13 – Aggiornamento e monitoraggio

Il regolamento è soggetto a monitoraggio periodico da parte degli organi collegiali e aggiornato in relazione all'evoluzione normativa e ai bisogni formativi della comunità scolastica.

Art. 14 – Clausola di raccordo normativo

Il presente Regolamento è redatto in attuazione del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 e della Legge 15 luglio 2024, n. 70, ed è coerente con il Protocollo antibullismo, con il Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e con il Patto educativo di corresponsabilità dell'Istituto.

Art. 15 – Organo di Garanzia e ricorsi

1. Presso l'Istituto è istituito l'Organo di Garanzia interno, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

2. L'Organo di Garanzia è competente a decidere sui ricorsi presentati dagli studenti o dai loro genitori entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione disciplinare, nonché sulle controversie relative all'applicazione del Patto educativo di corresponsabilità.

3. L'Organo si pronuncia entro dieci giorni, garantendo il contraddittorio e la motivazione del provvedimento.

4. Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia interno è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia regionale, da presentare entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione.

5. La composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia sono disciplinati dal Regolamento d'Istituto e dalle disposizioni vigenti.

Art. 16 – Pubblicazione, entrata in vigore e abrogazioni

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo online dell'Istituto ed è reso disponibile sul sito istituzionale nella sezione dedicata ai Regolamenti.

Esso entra in vigore a decorrere dal 24 novembre 2025, data della delibera del Consiglio di Istituto n. 41, immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni precedente Regolamento di Disciplina adottato dall'Istituto.

ALLEGATO A – Tabella esemplificativa delle sanzioni

Tipologia di infrazione	Esempio concreto	Sanzione prevista	Organo competente
Infrazione lieve	Distrazione, mancato rispetto di semplici regole di convivenza.	Ammonizione verbale o scritta; attività di riflessione o impegno educativo	Docente/Dirigente Scolastico
Infrazione di moderata gravità	Linguaggio offensivo; comportamento irrispettoso; disattenzione reiterata; uso del cellulare durante la lezione senza autorizzazione	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni con attività educativa di approfondimento presso l'Istituzione scolastica	Consiglio di classe
Infrazione grave	Atti di bullismo; danneggiamento intenzionale di beni; comportamenti minacciosi e/o aggressivi; recidiva in condotte scorrette; reiterato uso non autorizzato del cellulare	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni con attività educativa di approfondimento ed eventuale riparazione o risarcimento del danno	Consiglio di classe
Infrazione di eccezionale gravità	Cyberbullismo; diffusione di immagini o video senza consenso; detenzione, introduzione o cessione di sostanze stupefacenti o di bevande alcoliche all'interno o nelle pertinenze della scuola; danneggiamento e deturpamento aggravato di beni; aggressione fisica; atti vandalici; reati contro la dignità o la sicurezza delle persone	Allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni ; segnalazione all'Autorità Giudiziaria; riparazione del danno o percorso di reintegrazione educativa, compatibilmente con la gravità dei fatti, l'esito di eventuali procedimenti penali e le condizioni per il reinserimento nella comunità scolastica	Consiglio di Istituto

Infrazione di massima gravità	Recidiva in comportamenti di violenza grave o di particolare allarme sociale; reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana; condotte tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto educativo	Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico o, nei casi più gravi e quando non risultino praticabili percorsi educativi efficaci, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato ; contestuale attivazione di un percorso educativo personalizzato in collaborazione con famiglia, servizi sociali e autorità competenti	Consiglio di Istituto
--------------------------------------	---	--	-----------------------